

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMASTRI, CASCIA, DE TOFFOL,
MARGHERITI e CANETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1986

Destinazione di parte dei proventi derivanti dalla tassa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia alle associazioni venatorie ed ambientaliste per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e per interventi per la tutela ed il ripristino di fauna ed ambiente

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito in atto nel Parlamento e nel Paese riguardo al problema particolare dell'attività venatoria e riguardo a quello più generale della difesa dell'ambiente e della fauna selvatica ha dimostrato il ruolo positivo che, in merito a questi argomenti, hanno svolto le associazioni venatorie ed ambientaliste, anche se a volta in maniera conflittuale, contribuendo non solo a « governare » il dibattito, di per sé scabroso e difficile, nel Paese, ma stimolando anche il Parlamento a predisporre e discutere, con la necessaria urgenza, provvedimenti legislativi che, pur garantendo il proseguire dell'attività venatoria, la regolamentino in maniera più scientificamente adeguata ai tempi.

È noto il ruolo positivo che le associazioni venatorie da sempre hanno svolto nella difesa dell'ambiente e della fauna e il ruolo

positivo perseguito nella difficile opera di organizzazione e di stimolo per la crescita ambientalistica dei praticanti l'attività venatoria. Questo ruolo e questi compiti, riconosciuti dalla legge n. 968 del 27 dicembre 1977, sono stati svolti sino al 1985, utilizzando fondi provenienti da un ristorno percentuale della tassa di concessione governativa prevista per il porto di fucile per uso di caccia così come dettato dall'articolo 25 della stessa legge n. 968 del 1977.

La finanziaria del 1986 ha azzerato tale ristorno creando serie difficoltà alle associazioni venatorie che, non avendo più fondi a disposizione, rischiano di non poter più svolgere la parte più qualificante e qualificata della loro attività.

In questi ultimi anni è cresciuta nel Paese, per fortuna, la coscienza ambientalista e sono sorte numerose associazioni che, pure

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esse, lavorano con impegno e competenza attorno alla difficile questione della difesa e del ripristino dell'ambiente e della fauna.

Scopo di questo disegno di legge, come chiaramente si evince dal testo, è quello di finalizzare parte dei proventi derivanti dalla tassa di concessione per porto di fucile anche per uso di caccia a programmi, approvati dalle Regioni competenti per territorio, volti alla difesa ed al ripristino di biotopi naturali, e parte alle associazioni venatorie perchè possano seguire nella benemerita

opera di vigilanza e di educazione dei praticanti l'attività venatoria.

La copertura finanziaria della legge è indicata nell'utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto nel fondo globale previsto nel bilancio triennale 1987-1989.

A partire dal 1990 l'onere non sarà più a carico diretto del bilancio statale, ma sarà finanziato da un apposito fondo alimentato dalle tasse per la concessione governativa che i cacciatori pagano per ottenere la licenza di porto di fucile.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È istituito un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da destinarsi alle associazioni venatorie riconosciute a norma dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 2.

1. A partire dal 1990 nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare, commisurato al 13 per cento del gettito annuo della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, viene così ripartito:

a) il 70 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute;

b) il 30 per cento alle associazioni venatorie o ambientaliste di rilevanza nazionale che presentino piani, approvati dalle Regioni competenti per territorio, volti alla salvaguardia ed al ripristino di ambiente e fauna.

Art. 3.

1. Il contributo previsto dall'articolo 1 ed il fondo previsto alla lettera a) dell'articolo 2 sono ripartiti fra le associazioni venatorie, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del comitato previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ai compiti indicati dall'articolo 30 della stessa legge.

Art. 4.

1. All'onere di lire 5.000 milioni annui previsto dalla presente legge per il triennio 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1987, 1988 e 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo alle associazioni venatorie ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.